



«PROGETTIAMO ASSIEME
IL FUTURO»

LA VOSTRA AZIENDA È IMPORTANTE PER NOI

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SECONDO LA LAINF

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) deve soddisfare i requisiti della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni e si applica a tutti i collaboratori della vostra azienda, dagli impiegati fissi ai praticanti, via via fino alle persone che compiono uno stage d'orientamento professionale.

In base alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), un datore di lavoro è tenuto ad assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni professionali e non professionali, come pure contro le malattie professionali. I collaboratori il cui orario di lavoro non raggiunge in media le otto ore settimanali sono assicurati esclusivamente contro gli infortuni professionali e le malattie professionali. In questo caso, le spese di cura per gli infortuni non professionali sono coperte dall'assicurazione malattie obbligatoria (LAMal). I lavoratori indipendenti non sottostanno alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni, ma possono aderirvi a titolo facoltativo. L'attuale importo massimo del guadagno assicurato è rilevabile nella rubrica Download, alla voce Cifre chiave delle assicurazioni sociali.

PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Cure mediche

Sono coperte le spese per:

- la cura ambulatoriale da parte del medico, del dentista o, previa prescrizione da parte loro, del personale paramedico e del chiropratico, nonché la cura ambulatoriale in un ospedale;
- i medicinali prescritti e le analisi predisposte dal medico o dal dentista;
- la cura, il vitto e l'alloggio nel reparto comune ospedaliero;
- le cure complementari e balneari prescritte dal medico;
- i mezzi e gli apparecchi occorrenti alla guarigione.

Per cure eseguite all'estero per necessità, all'assicurato è rimborsato al massimo un importo pari al doppio delle spese che sarebbero insorte se il trattamento fosse stato eseguito in Svizzera. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni prevede la libera scelta del medico.

Assistenza e cure a domicilio

Si corrispondono contributi per l'assistenza e le cure necessarie a domicilio, a patto che siano eseguite da personale autorizzato.

Mezzi ausiliari

Sono coperti i danni provocati dall'infortunio a oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione (p. es. a protesi esistenti). Le spese di sostituzione di occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie sono prese a carico se sussiste una lesione fisica che necessita di cure. L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari che compensano pregiudizi corporali o funzionali.

Danni materiali

L'assicurazione si assume le spese per l'acquisto, il noleggio e la riparazione di mezzi ausiliari (protesi) che compensano pregiudizi corporali o funzionali. L'assicurato ha però il diritto alla copertura dei danni causati dall'infortunio agli oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione. Per gli occhiali, gli apparecchi acustici e le protesi dentarie sussiste un diritto alla sostituzione solo se il danno è riconducibile a una lesione che necessita di cure.

Spese di viaggio, di trasporto, di salvataggio e costi di trasporto della salma

Sono rimborsate le spese di salvataggio, di ricerca e di trasporto della salma necessarie, nonché le spese di viaggio e di trasporto necessarie dal punto di vista medico. Le spese insorte all'estero sono indennizzate fino al 20 % del guadagno annuo massimo assicurato.

Spese funerarie

Le spese di sepoltura sono rimborsate fino a un importo pari a sette volte il guadagno giornaliero massimo assicurato.



« PROGETTIAMO ASSIEME IL FUTURO »

LA VOSTRA AZIENDA È IMPORTANTE PER NOI

Indennità giornaliera

Se a seguito dell'infortunio l'assicurato è totalmente inabile al lavoro, a partire dal 3° giorno successivo all'infortunio ha diritto a un'indennità giornaliera pari all'80 % del guadagno assicurato. In caso di incapacità lavorativa parziale, l'indennità si riduce proporzionalmente. Il ricovero in ospedale comporta una deduzione dall'indennità giornaliera.

Rendita di invalidità

Se a seguito dell'infortunio l'assicurato diventa invalido, ha diritto a una rendita d'invalidità pari all'80 % del guadagno assicurato. In caso di invalidità parziale la rendita si riduce proporzionalmente. Gli infortunati di età superiore ai 45 anni al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento percepiscono rendite ridotte. In caso di infortunio dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento non sussiste alcun diritto a una rendita.

Se l'assicurato ha diritto a una rendita AI o AVS gli viene corrisposta una rendita complementare che integra la rendita AI o AVS fino al 90 % del guadagno assicurato.

Indennità per menomazione dell'integrità

L'assicurato ha diritto a un'adeguata prestazione in capitale se, a seguito dell'infortunio, accusa un'importante menomazione durevole all'integrità fisica, mentale o psichica. L'ammontare dell'indennità è determinato dalla gravità della menomazione.

Assegno per grandi invalidi

Se a causa dell'invalidità l'assicurato ha permanentemente bisogno dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita, ha diritto a un assegno per grandi invalidi.

Rendite per i superstiti

Se l'infortunato muore a causa delle conseguenze dell'infortunio, ai superstiti vengono corrisposte rendite in aliquote percentuali del guadagno assicurato. Per vedove e vedovi il 40 %, per orfani di un genitore il 15 %, per orfani di entrambi i genitori il 25 %, per diversi superstiti complessivamente tuttavia al massimo il 70 %.

Se i superstiti hanno diritto a una rendita AI o AVS viene loro corrisposta una rendita complementare che integra la rendita AI o AVS fino al 90 % del guadagno assicurato.

RIDUZIONI E RIFIUTI

In caso di induzione intenzionale dell'infortunio non sussiste alcun diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie. In caso di infortunio non professionale dovuto a negligenza grave, nei primi due anni le indennità giornaliere vengono ridotte o respinte. In caso di pericoli straordinari, a seconda del tipo di pericolo le prestazioni vengono negate o ridotte almeno del 50 %. Se l'infortunio non professionale è riconducibile a un atto temerario le prestazioni vengono ridotte almeno del 50 %, ad eccezione delle spese funerarie.

Con un'assicurazione complementare alla LAINF si possono colmare le lacune della copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF e assicurare ulteriori prestazioni in caso di infortunio.

Sede centrale Rorschach

Churerstrasse 10
9400 Rorschach
T +41 71 421 74 00
info@wuerth-fs.com
www.wuerth-fs.com

Arlenheim

Dornwydenweg 11
4144 Arlesheim
T. +41 61 705 16 00

Chur

Rätusstrasse 22
7000 Chur
T +41 81 258 70 00

Lugano

Via Generale Guisan 16
6932 Breganzana
T +41 91 913 70 30

Zürich

Max-Högger-Strasse 6
8048 Zürich
T +41 44 723 44 44